



# Il Decreto legislativo 190/2024 e le novità in arrivo per il settore

*Roberto Murano, CIB - Consorzio Italiano Biogas*

*Ecomondo, Rimini – 6 novembre 2025*



# decreto legislativo 190/2024

- Il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” è entrato in vigore il 30 dicembre 2024.



## decreto legislativo 190/2024

- Il decreto legislativo ha ridefinito il quadro normativo delle autorizzazioni per la realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto dal PNIEC recentemente approvato.
- Intento principale è stato quello di snellire le procedure e uniformare le intricate norme della disciplina vigente.



# Correttivo al decreto legislativo 190/2024

- Al fine di raccogliere le sollecitazioni sollevate dai diversi soggetti impattati del decreto è stato predisposto uno schema di decreto correttivo approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 11 settembre recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190” e attualmente sta proseguendo l’iter legislativo previsto con la consultazione delle camere e della Conferenza Stato Regioni.



## Le opere sottoposte a PAS

- nell'allegato B, figurano, al Titolo I gli "Impianti di nuova costruzione" nei quali rientrano:

.....

z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;



## Le opere sottoposte a PAS

- e al Titolo II “Interventi su impianti esistenti” nei quali rientrano:
  - l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;



## Le opere sottoposte a PAS

m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:



## Le opere sottoposte a PAS

- 1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
- 2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
- 3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;



## Le opere sottoposte a PAS

**Abbiamo richiesto che venga esplicitamente confermato il ricorso al regime di PAS per tutti gli impianti fino a 500 Smc/h sia in caso di nuova costruzione che di modifiche di impianti esistenti.**



## Misure compensative

Il correttivo del 190/2024 ha portato delle modifiche all'articolo 8 comma 4, lettera m), consentendo una maggiore flessibilità della quantificazione delle compensazioni territoriali a cui sono soggetti gli impianti di potenza superiore a 1 MW. Con questa modifica le compensazioni dovranno essere quantificate in misura che va dallo 0,5 per cento al 3 per cento “del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata”.



## Misure compensative

Viene quindi abbassata la soglia minima della quantificazione dal precedente 2% allo 0,5%, consentendo di riportare le compensazioni agli impatti effettivi di impianti che possono essere molto diversi per caratteristiche tecniche (si pensi all'enorme differenza tra un impianto fotovoltaico e un impianto di biometano). Inoltre la modifica sana una criticità della precedente definizione che riferiva le percentuali a un generico termine “proventi”, che viene ora meglio esplicitato e definito anche con un orizzonte temporale certo.



## Misure compensative

**Abbiamo richiesto di introdurre una previsione specifica per gli impianti di biometano** dal momento che la produzione di biometano comporta, a differenza delle altre tipologie di fonti rinnovabili, di sostenere importanti costi di esercizio e alimentazione dell'impianto, anche maggiori dei ricavi derivanti dalla vendita del vettore energetico, tant'è che tali ricavi vengono integrati da meccanismi di incentivazione nazionali e comunitari che non sarebbe corretto comprendere nel calcolo del valore della produzione.



## Casi specifici e documentazioni necessarie

**Nel caso di progetti che abbiano un impatto /valenza naturalistico-ambientale, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso.**

**Inoltre, nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare subordinati a permesso a costruire, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso.**



## Casi specifici e documentazioni necessarie

**La previsione inserita nel correttivo che introduce la necessità per il proponente di acquisire il titolo edilizio (permesso di costruire o SCI) prima della PAS. causa la perdita del beneficio sottostante al concetto di “titolo unico” e appare in netta contrapposizione con le esigenze di semplificazione.**



## Casi specifici e documentazioni necessarie

**Abbiamo richiesto pertanto l'eliminazione della previsione della lettera m) comma 1 dell'articolo 7 dallo schema di decreto correttivo, chiedendo di chiarire quindi che non è necessario possedere il titolo edilizio prima della presentazione della PAS.**



Grazie per l'attenzione!

*Roberto Murano*

([r.murano@consorziobiogas.it](mailto:r.murano@consorziobiogas.it))